

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3737

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTI CARLO, MENGOLZI, BUZZI, CARRA, DOSSETTI, ZANIBELLI,  
GIRARDIN, CAVALLARI NERINO, CENGARLE, TOROS**

*Presentata il 23 gennaio 1967*

### Estensione della assistenza di malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento è volto a riaffermare il principio della certezza del diritto in ordine alla estensione della assistenza per malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni.

La particolare questione, da anni dibattuta attraverso gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e non poco malcontento delle categorie interessate, affonda le sue radici sotto il profilo giuridico nella legge 4 agosto 1955, n. 692 concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e nella legge 26 ottobre 1957, n. 1047, concernente la estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Brevemente, sull'*iter* tracciato in argomento dalla prevalente dottrina, che in particolare sottolineava il diritto dei pensionati ex mezzadri e coloni all'assistenza di malattia da parte dell'INAM — ente che assiste per l'appunto dette categorie di lavoratori prima del pensionamento — nonché delle Corti di merito, nel 1965 la II Sezione civile della Corte di cassazione ebbe a pronunciarsi anch'essa favorevolmente e in tal senso.

La delicata situazione sembrò a quel momento inequivocabilmente risolta con l'avvenuto riconoscimento, a seguito di corretta interpretazione dei testi di legge, del diritto dei mezzadri e coloni pensionati *ex lege* n. 1047 del 1957 ad ottenere da parte dell'INAM l'as-

sistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

Le richieste di iscrizione presentate dai mezzadri e coloni pensionati in virtù della legge n. 1047 del 1957 venivano quindi accolte dall'INAM, che erogava da quel momento regolarmente le prestazioni di malattia in favore dei pensionati medesimi.

Successivamente però la sentenza n. 2692 emessa in data 30 giugno 1966 dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in contrasto con la precedente pronuncia della medesima Corte di cui si è detto basata sulla interpretazione della legge, giunge ad escludere allo stato attuale della legislazione in materia, gli ex mezzadri e coloni pensionati dall'assistenza obbligatoria per malattia.

Con detto pronunciamento la Suprema Corte sancisce pertanto, similmente a quanto già accaduto in ordine alle categorie degli artigiani e dei piccoli commercianti pensionati, che l'estensione dell'assistenza per malattia alle categorie interessate dal presente provvedimento possa avvenire unicamente per espresso dettato di legge e non invece, in base all'interpretazione delle vigenti disposizioni, nell'ambito di applicazione della legge n. 692 del 1955.

Sono ovvie le conseguenze di tale pronuncia: l'INAM respinge le relative nuove richieste d'iscrizione e dispone la cancellazione dagli elenchi degli assistibili ed il ritiro dei li-

bretti d'iscrizione per quanti già assistiti pensionati ex mezzadri e coloni.

È palese dunque il disagio delle categorie oggetto del presente provvedimento, private sin dal 6 dicembre 1966, dell'assistenza per malattia da parte dell'INAM, pur spettante nel corso dell'attività lavorativa; il disagio che ne è risultato è poi tanto più manifesto ove si tenga conto del fatto che oggi sono coperti dal rischio di malattia tutti i pensionati ex lavoratori dipendenti ed inoltre pensionati già lavoratori autonomi.

Del resto, nel medesimo concetto e categoria dei « lavoratori dipendenti » potrebbe ricondursi anche il mezzadro, a differenza dell'affittuario o proprietario coltivatore diretto, pure a sensi del Codice civile.

Il contratto di mezzadria è infatti bensì un contratto associativo, ma in esso è insito tuttavia il concetto ed il fatto di una subordinazione, come può evincersi dagli articoli 2145 e 2147 relativi alla direzione dell'impresa che spetta al concedente e secondo cui il mezzadro deve prestare il lavoro in esclusiva.

Infine, lo spirito animatore della legge n. 692 del 1955 fu manifestamente quello di consentire a tutti i lavoratori che usufruivano

delle prestazioni per malattia da parte dell'INAM di continuare ad usufruirne nel loro *status* di pensionati e pertanto nel preciso intendimento — come pure ebbe a sostenere la Corte d'appello di Brescia — di estendere l'assistenza per malattia a tutte le categorie di pensionati.

Il provvedimento che si va illustrando consta di quattro articoli e dispone naturalmente anche in ordine a quanto concerne la copertura del costo dell'assistenza per malattia ai pensionati ex mezzadri e coloni, mediante eventuale contributo integrativo a carico della relativa Gestione speciale.

La speranza che il Parlamento vorrà manifestare il proprio consenso alla proposta di legge sostiene i presentatori della medesima, nella convinzione che pure in vista delle più ampie ed articolate riforme del sistema previdenziale-assistenziale vigenti nel paese, non sia comunque possibile né equo procrastinare allo stato attuale delle cose la sanatoria di una situazione divenuta così precaria quale quella dei mezzadri e coloni titolari di pensione, assolutamente e d'improvviso esclusi oggi dal beneficio dell'assistenza contro l'evento malattia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assicurazione di malattia, secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, è estesa ai coloni e mezzadri titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, sempreché agli stessi l'assistenza di malattia non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:

a) alla moglie, purché non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli, celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati ed ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) ai fratelli e alle sorelle, entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

L'assistenza di malattia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

### ART. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvede, con separata contabilità, l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

Per usufruire dell'assistenza prevista, dal precedente articolo 1 gli interessati devono presentare domanda alla sede provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie competente per territorio, allegando la seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dalla locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, comprovante la qualità di ti-

tolare di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni;

b) certificato di stato di famiglia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'assistenza di malattia non spetta all'interessato per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie cui è affidata ai sensi dell'articolo 2, l'assistenza medesima;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico della Gestione speciale, per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

ART. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme della legge 4 agosto 1955, n. 692.